

Codice DB1015

D.D. 16 ottobre 2014, n. 290

**Nulla osta di conformita' dei misuratori volumetrici gia' installati da parte della societa' Alpe Guizza S.p.A. ai sensi dell'art. 10 del regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R.**

Premesso che la Direzione Ambiente – Settore Tutela Quantitativa e Qualitativa delle Acque è competente nello svolgimento delle attività in materia di disciplina della gestione delle acque minerali e termali e dell'introito dei relativi canoni;

visto l'art. 10 del regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R che demanda alla struttura regionale competente la valutazione della conformità da parte delle società imbottigliatrici di acque minerali e di sorgente dei misuratori già installati in ingresso allo stabilimento che consentano, a fini conoscitivi, la misura dei quantitativi d'acqua complessivamente utilizzati nel medesimo;

vista la determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente – Settore Tutela Quantitativa e Qualitativa delle Acque n. 50/DB10.15 del 10 marzo 2014 con la quale è stato definito il procedimento amministrativo per la verifica della conformità dei predetti misuratori;

vista la domanda della società *Alpe Guizza S.p.A.* (CF 01867120303) presentata in data 29/09/2014, prot. n. 12239, con la quale si dà comunicazione della conformità dei misuratori in ottemperanza alla predetta determinazione dirigenziale n. 50/DB10.15 del 10 marzo 2014;

visto il sopralluogo effettuato allo stabilimento in data 9 ottobre 2014, con il quale si è verificato quanto dichiarato nella comunicazione di conformità e rappresentato nei relativi elaborati grafici e fotografici ad essa allegati;

accertato che sussiste la conformità tecnica dei misuratori già presenti alle previsioni di cui alla D.D. 50/DB10.15 del 10 marzo 2014, sulla scorta della documentazione della società imbottigliatrice, corredata da schemi tecnico/progettuali, dall'autocertificazione di rispondenza degli schemi idraulici alla configurazione delle linee di approvvigionamento e di utilizzo nello stabilimento, agli atti della Regione Piemonte;

vista la legge regionale 12 luglio 1994, n. 25, “Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali”;

visto il regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R “Disciplina dei canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento (Legge regionale 12 luglio 1994, n. 25)”;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto l'articolo 17 della legge regionale 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

*determina*

1. di rilasciare il nulla osta di conformità per i 4 misuratori già presenti nello stabilimento posizionati nei punti e con le modalità indicati nella documentazione allegata all'istanza presentata dalla società *Alpe Guizza S.p.A.* (CF 01867120303) in data 29/09/2014, prot. n. 12239;

2. che ai sensi dell'art. 10 del regolamento regionale 8/R/2013, non verrà riconosciuto alla società imbottigliatrice alcuna somma a scomputo della quota di canone dovuta alla Regione Piemonte.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:

BENEFICIARIO	<i>Alpe Guizza S.p.A.</i> (CF 01867120303)
IMPORTO	0,00 €
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Paolo Mancin
MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO	Regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Dirigente  
Paolo Mancin